

DCO 82/2013/R/GAS

Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07

Commenti e proposte Anigas

Milano, 31 maggio 2013

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'aspetto più rilevante del DCO 82/2013 per il quale si intende sottoporre osservazioni all'attenzione di codesta rispettabile Autorità è riportato nel seguente paragrafo del predetto DCO:

“Gli interventi di revisione devono essere inquadrati in una prospettiva più ampia che prevede l'intenzione da parte dell'Autorità di stabilire [...] una vera e propria contabilità di tipo regolatorio.”

A tale proposito, si sollevano forti perplessità circa la necessità di istituire da parte dell'Autorità una vera e propria contabilità che di fatto si configurerebbe come una nuova contabilità parallela, a quella già adottata dalle società che già si conformano ai principi contabili nazionali (ITALIAN GAAP – principalmente seguiti dalle imprese non quotate) ed internazionali (IFRS – adottati dalle società quotate).

È di tutta evidenza che la costituzione di un nuovo corpo normativo determinerebbe una duplicazione delle strutture e dei sistemi esistenti da parte delle aziende regolate ed una inevitabile confusione in fase applicativa ed aumento in modo non sostenibile degli oneri aziendali, che deriverebbero dalla necessità di adottare in parallelo due diverse metodologie di registrazione degli eventi, una per la contabilità di bilancio – ai sensi di legge – e una per la contabilità regolatoria, a fronte di risultati di dubbia utilità e di un complessivo rapporto costi/benefici dell'intervento regolatorio tale da non giustificare l'introduzione.

Si rileva infatti che proprio perché i principi sottostanti a una contabilità di tipo regolatorio sarebbero diversi da quelli contabili attualmente in uso da parte delle aziende di distribuzione, si ritiene che la sua applicazione al bilancio unbundling non possa che portare con ogni probabilità a risultati del tutto divergenti da quelli derivanti dalla redazione del bilancio d'esercizio utilizzando i principi contabili internazionali. Inoltre l'utilizzo di dati economici differenti rispetto a quanto già sottoposto a revisione contabile (e quindi con conseguente variazione di risultato di periodo) in fase di approvazione del bilancio d'esercizio, potrebbe comportare un aumento dei costi relativi all'attività di revisione al fine di validare anche le logiche sottese alla nuova contabilità regolatoria.

Occorre tenere peraltro in considerazione che in questo momento storico si cerca con grande sforzo a livello nazionale ed internazionale di convergere verso un unico sistema di riferimento in grado di armonizzare le diverse normative contabili. A tale processo aderisce l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la cui attività di regolazione è tesa al recepimento dei principi dell'International Accounting Standard Board (IASB), omologati a livello comunitario.

Un intervento regolatorio come quello prospettato nel DCO andrebbe in una direzione opposta rispetto a questa tendenza di armonizzazione.

Tale proposta, inoltre, contrasta palesemente con la direttrice di intervento legata alla semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, posta dalla stessa Autorità al par. 1.14 del DCO.

Si ritiene, invece, che l'approccio da seguire sia mantenere inalterato l'assetto normativo attuale dei principi contabili (contabilità generale) e a valle intervenire a livello di contabilità analitica, specificando nel dettaglio il contenuto dei singoli comparti.

Un sistema possibile potrebbe essere la pubblicazione di un **manuale tecnico-operativo**, aggiornabile sulla base delle evoluzioni regolatorie e delle richieste pervenute dagli operatori attraverso FAQ, recante un'illustrazione del contenuto dei comparti dell'*unbundling* contabile e dei relativi aggiornamenti che si susseguiranno nel tempo e, al fine di agevolare l'adozione di prassi contabili uniformi a livello di settore, alcune esemplificazioni.

Circa le **tempistiche di attuazione** non si ritengono accettabili le modifiche, seppur semplificate, ad esercizio in corso e a bilancio chiuso. In analogia con la prassi dei principi contabili internazionali e sulla base delle modifiche richieste e dei relativi impatti sui sistemi contabili e di controllo di gestione, si ritiene opportuno prevedere l'attuazione delle disposizioni entro un periodo di tempo congruo dalla pubblicazione del provvedimento, da valutare anche congiuntamente. Qualsiasi modifica dell'attuale articolazione in attività e comparti implica non solo il puntuale adeguamento della contabilità generale, analitica e gestionale, ma una corretta strutturazione di tutti i processi che le alimentano. È necessario concedere agli operatori coinvolti il tempo per poter apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi di contabilità e di *reporting* e, per questo motivo, non sembra percorribile l'ipotesi di applicare, seppur in modalità semplificata, le nuove disposizioni a partire dall'esercizio 2014. La tempistica prospettata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che fissa al 31 dicembre 2013 la conclusione del procedimento, consiglia di applicare la nuova disciplina dall'esercizio 2015.

Per poter esprimere una valutazione circa l'opportunità che per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni sia previsto un regime semplificato di separazione contabile, è necessario conoscere in cosa consista la semplificazione.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1 Si condivide il contenuto del processo di consultazione delineato? Si ritiene che esistano altri aspetti in materia di separazione contabile attualmente previsti dal TIU che necessitano di approfondimenti in fase di consultazione?

S2 Si condivide la proposta di integrare, in futuro, le disposizioni di separazione contabile di cui al TIU con provvedimenti specifici in materia di contabilità regolatoria sugli aspetti citati?

Si richiamano le ragioni espresse in premessa nelle considerazioni generali e in particolare l'esigenza di fornire un manuale tecnico-operativo che chiarisca quale sia la destinazione delle poste economico-patrimoniali (contabilità industriale/analitica), tralasciando principi e criteri (contabilità generale) già normati e soggetti a processi di auditing.

S3 Si condivide l'ipotesi di prevedere la certificazione dei conti annuali separati relativi ai servizi idrici? In caso contrario motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi, prevedendo però soglie di esenzione dalla certificazione per gli operatori che svolgono i servizi idrici in misura marginale rispetto ad altre attività regolate.

Modifiche alla parte III del TIU

S9 Si condividono le modifiche alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

S10 Si ritiene che occorra apportare ulteriori modifiche o integrazioni alla struttura e al contenuto delle attività e dei comparti attualmente previsti dal TIU per il settore elettrico e del gas alla luce di modifiche del quadro normativo di riferimento o di esigenze di miglioramento della relativa perimetrazione?

Posto quanto osservato nelle considerazioni generali, si propongono alcune modifiche alle definizioni prospettate nel DCO.

Attività di misura

Con riferimento all'attività di misura del gas nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, in analogia a quanto di seguito esposto per la distribuzione si propone di individuarne gli elementi funzionali ed i componenti caratteristici, col medesimo fine di consentire una corretta allocazione delle poste economiche e patrimoniali dell'attività nell'ambito dell'*unbundling* contabile.

Per quanto concerne l'attività di misura sulle reti di distribuzione del gas, dal momento che nella disciplina regolatoria si sono stratificate differenti definizioni di misuratore/gruppo di misura¹, è opportuno far riferimento ad un'univoca terminologia.

Si propone pertanto di trarre spunto dalla definizione prevista dalla Specifica Tecnica UNI/TS 11291-1 Sistemi di misurazione del gas "gruppo di misura": *per la rete di distribuzione è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento dell'impianto interno del cliente. Le componenti del gruppo di misura strettamente dedicate alla funzione di misura sono costituite da una o più unità le quali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sono in grado di misurare ed eventualmente convertire i volumi misurati, comunicare i dati di misura e gestire la fornitura di gas. Il misuratore, in particolare, è l'elemento funzionale del gruppo di misura che presiede alla sola misura del gas, cui si accompagna, a valle del medesimo o in forma integrate con lo stesso, l'eventuale unità di correzione.*

Per quanto concerne l'attività di misura si propone la seguente definizione.

L'attività di misura del gas naturale è l'attività finalizzata all'ottenimento di dati di misura del volume di gas naturale² e comprende le attività di progettazione, installazione, messa in servizio, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di misura nonché le operazioni di raccolta, anche telematica, gestione, registrazione, archiviazione e messa a disposizione ai soggetti aventi titolo dei dati di misura validati, compresa l'attività di implementazione, gestione e manutenzione del sistema di raccolta dati, (organizzazione, raccolta, elaborazione, validazione dispatching, archiviazione). A queste attività vanno aggiunti tutti gli obblighi riferibili ai dispositivi di Legge della c.d. "metrologia legale" (verifiche periodiche, verifiche campione, ecc).

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito definizioni già presenti nella regolazione vigente:

- *Allegato A alla delibera ARG/gas 159/08 (RTDG), art. 1 ("Definizioni")*: **gruppo di misura** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;
- *Allegato A alla delibera ARG/gas 120/08 (RQDG), art. 1 ("Definizioni")*: **"gruppo di misura", o misuratore**, è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.
- *Allegato 2 (CRDG, alla delibera 108/06 ("Glossario"))*: **"Convertitore o Correttore di volume"** apparecchiatura elettronica associata a un contatore di gas che consente di convertire il volume di gas misurato da un contatore alle condizioni di esercizio, in volume riferito alle condizioni di pressione e temperatura standard (1,01325 bar e 15 °C).
- *Allegato 2 (CRDG, alla delibera 108/06 ("Glossario"))*: **"Contatore"** è lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico.
- *Allegato 2 (CRDG, alla delibera 108/06 ("Glossario"))*: **"Gruppo di misura"** è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente finale. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati.

² Dati di misura del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

Di conseguenza, i relativi comparti saranno così articolati:

- a) le attività di *metering* prevedono la predisposizione del sito, l'adeguamento del *piping*, messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l'avvio del gruppo di misura, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento dell'adeguato funzionamento del gruppo di misura medesimo con l'eventuale ripristino della funzionalità, l'accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Non deve essere inclusa la riattivazione del punto di riconsegna;
- b) le azioni di *meter reading* sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e bilanciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione), all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati, nonché gli interventi sul misuratore conseguenti alla gestione del rapporto commerciale che non richiedano la presenza presso il punto di riconsegna di personale incaricato dal responsabile dell'attività;
- c) le azioni di verifica constano nelle operazioni di:
 - a. verifica metrologica periodica *ex lege* dei dispositivi di conversione;
 - b. verifica metrologica periodica *ex lege* dei misuratori;
 - c. controlli metrologici casuali *ex lege* dei gruppi di misura.

Si chiede conferma che debba considerarsi eliminato il comparto "*interventi di natura commerciale sui misuratori*" e che le poste relative alle prestazioni di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, regolate dalla RQDG e non caratterizzate da attività *periodica*, saranno allocate nel comparto relativo all'"installazione e manutenzione dei misuratori presso i punti di riconsegna".

Distribuzione

Si concorda con le integrazioni proposte ad eccezione di quanto sopra indicato.

Vendita

Non si condivide la proposta di definire i medesimi comparti per le attività servizio di tutela e mercato libero.

In particolare, con riferimento ai dati del mercato libero, già disponibili a seguito di specifiche raccolte, l'imposizione di un obbligo di contabilità con valore legale non appare rispondente agli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coerenza con i principi generali contabili.

Con riferimento al solo servizio di tutela, si ritiene invece condivisibile procedere ad un aggiornamento dei comparti sulla base delle tipologie di cliente finale identificate dal TIVG. Nell'ottica di pervenire a una maggiore semplificazione, si propone inoltre di aggiungere un comparto ulteriore rispetto a quelli individuati per il servizio di tutela, riferito ai servizi di ultima istanza, senza, quindi, introdurre per questi ultimi un'attività *ad hoc*. Infatti, considerando il peso di tali servizi rispetto all'attività (principale) di vendita al dettaglio nonché il ristretto numero di soggetti titolari degli stessi, riteniamo che una rendicontazione separata dell'attività "Servizi di ultima istanza" (e relativi comparti) costituirebbe una inutile e onerosa complessità gestionale per la maggior parte degli operatori.

Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile

S11 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte?

Si ritiene utile prevedere specifiche ipotesi di esenzione o semplificazione per i soggetti giuridici di recente costituzione e di dimensioni ridotte, benché superiori ai livelli minimi proposti nel DCO, qualora costituiti ed operanti come società di progetto, in forza di specifiche obbligazioni legali derivanti da procedure di *Project financing*.

Tale esenzione potrebbe essere concessa anche solo per un numero limitato di esercizi.

S13 Si ritiene che esistano altre sovrapposizioni nelle informazioni richieste dalla separazione contabile con altre fonti informative a disposizione dell'Autorità?

In linea generale si segnala che esistono numerose sovrapposizioni nelle informazioni richieste; a titolo esemplificativo si evidenzia ad esempio l'indagine sul monitoraggio del divieto di traslazione della c.d. Robin Tax e le differenti indagini annuali.

Si concorda con l'obiettivo di semplificazione dei prospetti di movimentazione delle immobilizzazioni la cui compilazione risulta attualmente molto complessa.

Tuttavia, si chiede di specificare le nuove informazioni richieste per permetterne una valutazione in termini di riconciliazione tra i dati contabili e quelli tariffari a livello patrimoniale.

In particolare occorre chiarire con quali modalità porre in relazione valori stratificatisi nel tempo sulla base di criteri differenti, con riferimento ad operazioni quali ad esempio i decrementi patrimoniali.

Interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU

S14 Si condividono le proposte di modifica alla Parte V e VI del TIU?

Ai fini dell'attribuzione dei comparti delle componenti di ricavo, si ritiene vadano chiariti adeguati criteri di allocazione/driver. In ogni caso non può essere lasciata agli operatori delle infrastrutture la facoltà di determinare i "criteri di ragionevolezza" con cui effettuare le allocazioni dei ricavi. Al contrario si auspichiamo che sia la stessa AEEG a fornire regole comuni.